



Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva A.A. 2018/2019

Avv. Ernesto Russo ernesto.russo@unife.it



La Giustizia Sportiva



Pluralità degli ordinamenti giuridici

- Elementi fondamentali di un ordinamento giuridico: plurisoggettiva, organizzazione e normazione.
- Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall'ordinamento statale, ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un'altra collettività o comunità, ogni volta che l'organizzazione è distinta, anche non interamente, da quella propriamente statale.



Pluralità degli ordinamenti e critiche

- La pluralità politica di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali con una propria predeterminazione dei soggetti e con proprie (almeno parzialmente) produzioni normative e aspetti organizzativi.
- Carnelutti: scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del fair play.
- Marani Toro: passaggio dall'agonismo occasionale all'agonismo a programma illimitato. L'attività agonistica a programma illimitato presuppone l'esistenza di regole e tali regole costituiscono l'ordinamento sportivo.



Originarietà e sovranità di un ordinamento

- Per definire un ordinamento giuridico originario o derivato, è necessario porlo in relazione con l'ordinamento giuridico statale: esso sarà dell'uno o dell'altro tipo, "a seconda che trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale".
- La **sovranità** implica non solo l'originarietà e l'indipendenza, ma anche la **supremazia sugli ordinamenti** minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso.



E l'ordinamento sportivo?

- Nei rapporti con l'ordinamento statale, se non può essere messa in dubbio la originarietà dell'ordinamento sportivo, "la sua sovranità dovrà cedere di fronte a quella dello Stato nella misura in cui quest'ultimo intende esercitarla".
- L'ordinamento sportivo può definirsi come un ordinamento di settore, originario, il quale anche se non è dotato di sovranità è caratterizzato da un'ampia sfera di autonomia sul piano dell'organizzazione e della normazione interna.
- Principio tendenziale del mutuo non disconoscimento.



La necessità di una regolamentazione

Quando, alla metà circa del diciannovesimo secolo, lo sport modernamente inteso cominciò rapidamente a diffondersi nel vecchio continente ci si rese immediatamente conto che, perché potesse esistere uno sport, era necessario che fossero stabiliti i comportamenti leciti e quelli cui i partecipanti dovevano attenersi.

SENZA REGOLE NON PUÒ ESISTERE ALCUNO SPORT

L'ordinamento sportivo è contraddistinto dai caratteri dell'**originarietà** e dell'**autonomia**. É una diretta conseguenza che sia titolare di proprie norme e propri organi di giustizia chiamati a farle rispettare.



I tipi di giustizia sportiva

- Sotto la dizione "giustizia sportiva" si ricomprendono, attualmente, tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì negli statuti e nei regolamenti federali e Coni per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni.
- Tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro tipi di procedimenti:
 - un procedimento tecnico;
 - un procedimento disciplinare;
 - un procedimento economico;
 - 3) un procedimento amministrativo.



Procedimento tecnico

- Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente l'organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse (Regolamento Tecnico).
- Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza, non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale. Non c'è, infatti, la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale.
- La giustizia di tipo tecnico può dunque essere considerata completamente indipendente dalla giustizia ordinaria (c.d. *irrilevante giuridico*).



Procedimento disciplinare 1/2

- Le Federazioni sportive sono figure associative, sicché è necessaria una gestione dell'appartenenza degli associati all'ente (Autonomia Autodichia).
- Il procedimento disciplinare ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.
- Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli *status* di soggetti dell'organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice.



Procedimento disciplinare 2/2

- Deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari di natura obiettivamente sportiva destinate ad esaurirsi in questo ristretto ambito senza incidenza su status soggettivi.
- Il concetto di alterazione stabile o di modifica sostanziale del rapporto sportivo, si presta a non univoche interpretazioni (apprezzamento qualitativo).
- Non risulta affatto soddisfacente la valutazione della durata ben potendo derivare danni irreparabili all'atleta in seguito ad una sospensione, seppur breve, che possa impedire all'interessato di prendere parte ad un evento sportivo di eccezionale rilevanza (v. caso Rosi).



Procedimento amministrativo

Possibilità prevista di **impugnare atti di governo** delle Federazioni.

L'attività di governo **non è assolutamente sindacabile da parte del Giudice Amministrativo** (ricorso all'organo di controllo gerarchicamente superiore).



Procedimento economico

- Controversia, di natura latu sensu economica, fra due o più affiliati.
- Presupposti tipici del processo civile statale (imparzialità dell'organo giudicante, principio del contraddittorio e del giudicato).
- Occorre distinguere le ipotesi in cui si realizza mediante un procedimento interno ad hoc, dalle ipotesi in cui mette capo ad una soluzione arbitrale.
- Liceità della "clausola compromissoria": il procedimento economico si riferisce a questioni relative a diritti di natura patrimoniale (inter privatos) a cui la Federazione è estranea.



La risoluzione di controversie deferite ad arbitri

- Nel caso di provvedimenti federali di giustizia incidenti su materie di rilievo patrimoniale sulle quali insorga controversia fra gli associati, il vincolo di giustizia si configurerebbe quale vera e propria clausola compromissoria che, intervenendo su materia disponibile, realizza una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario (maggiore speditezza).
- La clausola compromissoria non costituisce una deroga alla giurisdizione statale, quanto una forma di giustizia privata in tema di diritti disponibili.
- Sfuggono alla competenza arbitrale, sia pure per ragioni diverse, tanto le controversie di carattere tecnico quanto le controversie di tipo disciplinare.



Natura dell'arbitrato

- Distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale
- L'elemento che differenzia i due tipi di arbitrato è dato dalla circostanza che nell'arbitrato rituale le parti decidono di conferire al lodo efficacia di sentenza, attraverso l'osservanza delle forme procedimentali e dei requisiti sanciti dagli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.
- Il lodo rituale si differenzia, quindi, dal lodo irrituale per gli ulteriori effetti che conseguono alla dichiarazione di esecutività del Tribunale (titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione ipotecaria e per la trascrizione o annotazione sui registri immobiliari).
- L'arbitrato sportivo ha di norma natura irrituale.



Metodi alternativi di composizione delle controversie sportive

- Accanto alle procedure arbitrali di risoluzione delle controversie appare auspicabile uno sviluppo dell'utilizzazione dei metodi alternativi (cdd. "Alternatives Disputes Resolution Methods", o ADR).
- Gli ADR appaiono, tuttavia, utilizzabili solo in riferimento alle controversie di natura economica. Essi, mirando alla conclusione di una transazione tra le parti, presuppongono la disponibilità dei diritti coinvolti, normalmente esclusa laddove vengano in rilievo questioni disciplinari.
- Conciliazione e mediazione (TAS).
- Estrema flessibilità.



- Il Codice di comportamento sportivo definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento sportivo.
- È approvato dal C.N., su proposta della G.N., sentito il Garante che ha il compito di segnalare ai competenti organi di giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare.
- Deve essere osservato oltreché da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo (affiliati e tesserati a qualsiasi titolo) anche da altre figure quale quella di "socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive".



Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Art. 11 inserito nel
Codice con
Del. C.N.
CONI del
2/02/2012

Viene disposto che i tesserati in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali del Coni, di tutte le organizzazioni nazionali da questo riconosciute (FSN, DSA, EPS, AB), nonché delle Leghe di società, che siano stati condannati con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ancorché in primo grado, che accerti la violazione di norme dell'ordinamento statale tassativamente indicate in un allegato al Codice, sono automaticamente sospesi in via cautelare. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale



Principi del processo sportivo

- Improntato ai principi generali del processo civile e non più penale.
- **Doppio grado di giudizio** in tutte le Federazioni.
- Tempi certi, abbreviati e uniformi tra le Federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini (60 giorni salvo proroghe) che per l'adozione delle decisioni: in 1° grado: 90 giorni; in 2° grado: 60 giorni.
- Possibilità di ricorrere al «patteggiamento», sia a fronte di una condanna che a fronte di indagini. Possibilità di impugnare le delibere federali e consiliari.
- Maggior uso della tecnologia (PEC) per lo scambio di informazioni e di documenti tra gli Organi di giustizia e le parti. Si introduce la possibilità di fare udienze e mezzi di prova anche per videoconferenza.



Sistema di giustizia sportiva

- Sono organi di giustizia presso le Federazioni: a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
- Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di <u>ultimo grado</u>.
- La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- La **Procura Generale dello Sport** istituita presso il Coni coopera con le Procure Federali e ha <u>potere di avocazione.</u>



Attribuzioni degli organi di giustizia federali

- Risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.



Competenza dei Giudici Sportivi

- Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.



Competenza dei Giudici Federali

- Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
- La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.



Commissione federale di garanzia

- a) Individua i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
- b) Individua i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.



Collegio di Garanzia dello Sport

- Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a € 10.000, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali. Giudica inoltre in unico grado le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni e svolge funzioni consultive.



Collegio di Garanzia dello Sport

- Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva oltre alle Sezioni Unite; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da 5 membri.
- Alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a: a) questioni tecnico sportive; b) questioni disciplinari; c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; d) questioni meramente patrimoniali.
- Ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.
 Procedimento definito entro 60 giorni.
- Difesa tecnica. Pubblica udienza.



Operatività del vincolo di giustizia

- Il vincolo di giustizia può liberamente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo e, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nell'ambito dei diritti disponibili.
- Il vincolo di giustizia non solo non trova applicazione nei confronti dei diritti indisponibili, ma non spiega nemmeno la propria efficacia nell'ambito degli interessi legittimi.
- Il vincolo di giustizia costituisce sostanzialmente una vera e propria <u>barriera</u> tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato.



Validità ed effetti del vincolo di giustizia

- Idoneità ad escludere, per effetto del solo consenso preventivamente prestato all'atto del tesseramento ovvero dell'affiliazione, qualsiasi sindacato giudiziale sia sulla validità delle regole federali sia sulla legittimità e correttezza della loro applicazione da parte degli organi federali.
- Art. 24 Costituzione: diritto irrinunciabile dei singoli di agire innanzi ai giudici dello Stato per la tutela dei propri interessi giuridicamente protetti.
- La clausola di riserva non potrebbe produrre in capo agli associati una rinuncia definitiva alla tutela giurisdizionale statale ("pactum de non petendo").



Giustizia sportiva e monopolio statale della giurisdizione

- Art. 102 Cost.: la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari. Se il giudice non ha i carattere dell'imparzialità e la sentenza quelli dell'esecutività, non si ha nè giudizio nè sentenza nel senso del diritto pubblico.
- La giustizia endoassociativa non si pone in rapporto di incompatibilità ed assume semmai il ruolo di alternativa o di surrogato rispetto alla funzione giurisdizionale.
- La clausola arbitrale costituisce, infatti, "un atto negoziale che trova fondamento nella libera scelta delle parti".



Il riparto di giurisdizione

- Nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici la complementarietà comporta sempre più frequentemente la coesione dei complessi di norme.
- Occorre individuare prima le situazioni giuridiche meritevoli di tutela anche da parte dell'ordinamento statale e poi il settore della giurisdizione cui le stesse sono devolute.
- Difetto assoluto di giurisdizione statale se non vi è lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
- Nell'ambito dell'ordinamento sportivo sussiste la possibilità di emanare norme interne di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari, è assolutamente irrilevante nell'ambito dell'ordinamento generale (doppia natura delle Federazioni).



Il decreto «salva calcio» o «stoppa Tar»

Per porre fine al c.d. "caso Catania", il **19 agosto 2003** il Consiglio dei Ministri approva un decreto che prevedeva la possibilità "su proposta della federazione competente, di adottare provvedimenti di carattere straordinario e transitorio - anche in deroga alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo - al fine di assicurare il regolare inizio dei campionati 2003-04".



- Il provvedimento ribadisce che l'ordinamento sportivo, inteso quale insieme organico di regole tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni, sia riconosciuto come ordinamento autonomo.
- I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica devono essere regolati in base al **principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statuale** di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.



- La legge sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo con riferimento alle questioni menzionate all'art. 2, comma 1, lett. a) e b): l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
- In sede di conversione, il Legislatore, ravvisando l'indiscutibile "rilevanza" delle questioni amministrative ha soppresso le lettere c) e d) dell'art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003, che riservavano all'ordinamento sportivo tutta la materia delle questioni relative ad ammissioni e affiliazioni (interessi legittimi evidenti).



- Il comma 2 dell'art. 2 ribadisce che nelle materie di cui al comma precedente, affiliati e tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva).
- L'art. 3, comma 1, prevede che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.



- In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito da clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni.
- La competenza di primo grado spetta, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede a Roma.



Ordinanza n. 2244 del 21/04/2005 – Tar Lazio - Caso Cosenza

- Anche i provvedimenti disciplinari sportivi che possano riconoscersi come "rilevanti" potrebbero essere impugnati innanzi al TAR Lazio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 280/2003 ed a prescindere dalla "svuotata" riserva contenuta all'art. 2, comma 1, lett. b.
- La legge n. 280/2003, nella parte in cui fa salve le clausole compromissorie, non intendeva certo "salvare" anche l'istituto del vincolo di giustizia (illegittimi provvedimenti sanzionatori posti in essere dalle Federazioni nei confronti di propri affiliati e/o tesserati rei di aver adito la magistratura statale senza aver previamente richiesto l'autorizzazione allorchè la disputa verta su situazione rilevanti sotto il profilo giuridico).



Dec. n. 2333 del 17/04/2009 – Sez. IV - Consiglio di Stato Caso Mazzoleni

Il provvedimento di inserimento nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di "demerito tecnico" e senza perdita dello status di tesserato, va impugnato innanzi agli organi della giustizia sportiva.

E' questo il principio con cui il CdS ha respinto l'appello proposto dall'arbitro Mazzoleni, confermando la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti in forza del quali era stato disposto il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, ovvero lo stesso era stato retrocesso da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC per asserita carenza delle necessarie qualità tecniche.



Sent. n. 377668 del 16/12/2010 – Tar Lazio - Caso Pistolesi

Se dunque il ricorrente non è più soggetto appartenente all'ordinamento sportivo e non può quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve allora necessariamente ammettersi che può rivolgersi per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s'intenda paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei confronti dei quali, ancorché sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona, l'ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali. (T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19 marzo 2008 n.)

Annullata la decisione della Corte Federale FIT di comminazione di sanzioni pecuniarie ed inibitive a carico del tecnico Pistolesi **nonché talune disposizioni contenute nel Regolamento Tecnici FIT** che disciplinano l'accesso alla professione, la tenuta degli albi, nonché le modalità di esercizio, in quanto tali norme si porrebbero in contrasto con i principi di diritto al lavoro, di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento. Veniva **respinta la domanda di risarcimento danni.**



Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale Provvedimenti disciplinari sportivi

La questione sottoposta alla Consulta

• È stata sollevata dal TAR Lazio il quale dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b) e 2 della L. 280/2003 in relazione agli art. 24 (diritto di difesa), 103 (tutela amministrativa) e 113 (tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi) della Costituzione poiché riserverebbero al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.



Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale Provvedimenti disciplinari sportivi

Le teorie contrapposte

- Il Consiglio di Stato (sent. n. 5782/2008) propendeva per l'affermazione di una spiccata autonomia tra i due ordinamenti, tanto da ritenere inammissibile il potere di annullamento delle decisioni sportive da parte del giudice amministrativo, fatto salvo esclusivamente il diritto di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato.
- Il consolidato orientamento del TAR Lazio era quello di ritenere pienamente aderente al dettato costituzionale il <u>potere del giudice amministrativo di</u> <u>annullare gli atti federali illegittimi</u>, oltre che assicurare lo stesso aspetto <u>risarcitorio</u>.



Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale Provvedimenti disciplinari sportivi

La decisione della Consulta - Con una sentenza "interpretativa di rigetto" la Corte ha sostanzialmente aderito alla tesi del Consiglio di Stato confermando la legittimità costituzionale della norma ma allo stesso tempo imponendone l'esatta interpretazione:

K laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale (e non solo sul piano tecnico-sportivo, si pensi ad es. alla perdita di reputazione e/o di occasioni professionali dipendenti dal provvedimento disciplinare), la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.



Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale Provvedimenti disciplinari sportivi

Gli effetti

- Considerando che il giudice amministrativo può esclusivamente condannare la Federazione o il Coni al risarcimento del danno, ma non ha il potere di annullare la decisione degli organi di giustizia sportiva <u>tutte le domande di</u> annullamento di tali decisioni vengono dichiarate inammissibili.
- Tenuto conto anche della riduzione a due dei gradi di giustizia sportiva, in caso di eventuali mancate ammissioni a campionati, laddove prima vi erano due gradi di giudizio in seno alla Federazione, uno in ambito CONI, oltre a Tar Lazio e Consiglio di Stato per un totale di cinque gradi di giudizio, dopo la sentenza della Consulta sono scesi a tre, fatto salvo il risarcimento del danno.



D.L. n. 115 del 5 ottobre 2018

- All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio».
- Il D.L., allo stato, non è ancora stato convertito in Legge